

Scarica

Stampa

Torna al
risultati

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza [REDACTED] [REDACTED] Pensioni [REDACTED]

Sentenza n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL GIUDICE UNICO

nella persona del Cons. dr.ssa Paola Briguori ha pronunciato, all'udienza del
[REDACTED], la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. [REDACTED] del registro di
Segreteria, proposto dal sig. **M. P.**, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Fiore Tartaglia presso il cui studio a Roma viale delle Medaglie d'Oro n.266
ha eletto domicilio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA

INPDAP

avverso

il rigetto della domanda di liquidazione degli scatti di cui all'art.21, legge n.
231/1990 sulla base pensionabile, sul trattamento di buonuscita e sul
trattamento pensionistico.

Udita, per l'Inpdap, la dr.ssa Rosa Cairà;

Visti gli atti di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la domanda odierna il nominato in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto alla liquidazione dei sei scatti di anzianità di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n.231 sulla base pensionabile, sul trattamento di buonuscita e sul trattamento pensionistico.

Il ricorrente, maresciallo maggiore aiutante dell'Esercito italiano, era cessato dal servizio permanente a domanda ed era stato collocato nella riserva a decorrere dal 1° luglio 1997, quando ancora era pendente l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: spondiloartrosi diffusa di media entità; prostatite cronica; duodenopatia erosiva. Tale procedimento si concludeva con il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle suddette infermità e con il giudizio di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato. Precisava di aver chiesto il collocamento a riposo senza attendere la conclusione degli accertamenti medici per evitare di subire le lungaggini procedurali necessarie per l'accertamento della sua inidoneità al servizio. Seguiva, infatti, il decreto n.335/2004 con il quale era riliquidata nei suoi confronti la pensione privilegiata a decorrere all'1.7.1997 sulla scorta del parere della CMO 29.7.1997, che tra l'altro aveva dichiarato la sua *inidoneità permanente al servizio militare incondizionato*.

2. L'Inpdap si costituiva con memoria depositata il [redacted] e, rilevando la legittimità del suo operato e la sua estraneità ai fatti di cui è causa,

rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo di:

-in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in merito al diritto alla riliquidazione dell'ultimo stipendio comprensivo dei sei scatti di cui all'art.11 DL. n.231/1990 (abrogato); nonché in merito all'accertamento richiesto ai fini della buonuscita; ed infine, in ordine all'esame sulla natura e sulle modalità di calcolo della retribuzione percepita, qualora ritenuta preliminare alla corretta formazione della base pensionabile di cui alla iscrizione n.10280888. Con conseguente pronuncia in tema di spese del giudizio;

-in via subordinata, nella ipotesi in cui il Giudice adito ritenga di poter superare i predetti rilievi e valutare nel merito la certificazione dei dati giuridici e retributivi da parte del Ministero della Difesa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPDAP e, per l'effetto, disporre la estromissione dal giudizio;

-in via principale, respingere il ricorso perché infondato per le argomentazioni illustrate in narrativa, ivi compresa la richiesta di condanna dell'INPDAP alle spese del giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve rilevarsi il difetto di giurisdizione per quanto riguarda la richiesta di liquidazione dei sei scatti di anzianità di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n.231 sulla base pensionabile e sul trattamento di buonuscita, poiché trattasi di materia estranea alla giurisdizione della Corte dei conti, riguardando specificamente il rapporto di servizio, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo, trattandosi di pubblico impiego non privatizzato.

Circoscritto il *thema decidendum* alla materia pensionistica, deve, invece, ritenersi infondata l'eccezione per difetto di legittimazione passiva dell'Inpdap per quanto concerne la domanda di liquidazione della pensione. Come noto, per giurisprudenza costante della Corte dei conti, si ritiene che, essendo l'istituto un ente che riveste una specifica competenza, ancorché relativa alla fase del pagamento ed alla ordinazione secondaria di spesa nel procedimento di liquidazione dei trattamenti pensionistici pubblici, la legittimazione passiva dello stesso non possa essere esclusa a priori, dovendosi ritenere esistente comunque un interesse a contraddire.

Le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo (così C. conti Sez. III Appello 04.07.2001 n. 175; Sez. Giurisd. Friuli V. Giulia 13.5.2005 n. 335; idem, 11.3.2008 n.104; Sez. Giurisd. Veneto 24.9.2007 n.882), che come tale si presenta nei confronti del percettore pensionato.

2. La domanda è fondata e, pertanto, il ricorso deve essere accolto *in parte qua*.

Come noto, l'art. 11, legge 231/1990, ha novellato l'art. 1 della legge 379/87, prevedendo che " *Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio*

incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46, L. 10 maggio 1983, n. 212".

Si pone, dunque, la questione interpretativa e applicativa della suddetta norma con riferimento alla fattispecie in esame.

Nella specie, il ricorrente, pur essendo cessato a domanda dall'1.7.1997, è stato poi riconosciuto *non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato* con verbale del 29.7.1997. Deduceva nel ricorso che, viste le precarie condizioni di salute, aveva deciso di dare le dimissioni per non essere costretto ad attendere l'iter di accertamento della causa di servizio, la cui domanda era stata presentata quando ancora era in servizio.

Deve, pertanto, concludersi che, poiché dalle risultanze medico legali risulta che il ricorrente era *non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato* alla data della domanda antecedente al collocamento a riposo, la sua posizione deve assimilarsi a colui che cessa per inidoneità con la conseguenza di vedersi liquidare i benefici richiesti sul trattamento previdenziale. Il successivo accertamento di inabilità deve ritenersi idoneo a mutare il titolo del collocamento a riposo (per inabilità permanente anziché per dimissioni) e tale da far sorgere in capo al ricorrente ai soli fini

pensionistici sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2.1. Attesa la complessità della questione trattata e considerato il rilevato difetto di giurisdizione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla pretesa afferente la riliquidazione della retribuzione e dell'indennità di buonuscita; accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione per quanto attiene alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Spese compensate.

Dispone, altresì, a tutela della riservatezza della parte interessata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura della Segreteria sia apposta sull'originale della presente sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri elementi identificativi della parte ricorrente riportati nella sentenza stessa.

Così deciso in Firenze all'udienza del [REDACTED], con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Comunicata in segreteria il [REDACTED].